

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli
enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED
ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (INARCASSA)
per l'esercizio 2011

Relatore: Consigliere Antonio Galeota

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 23/2013**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 9 aprile 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'articolo 3, comma 5 del d.lvo 30 giugno 1994, n. 509 con il quale la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti relativo all'esercizio finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Antonio Galeota, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio finanziario 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2011 è risultato che:

1) i principali indicatori di equilibrio finanziario, con specifico riferimento al 2011, presentano risultati positivi; in particolare il conto economico evidenzia un avanzo economico di esercizio di 357.787 migliaia di euro, anche se in netta flessione (- 19,33%) rispetto all'esercizio precedente, che è stato interamente destinato alla riserva legale;

2) il rapporto tra assicurati e pensionati mostra un lieve aumento, essendo i primi passati da 155.208 nel 2010 a 160.802 nel 2011;

3) la gestione caratteristica evidenzia una crescita rispetto al 2010, con un incremento delle entrate contributive del 12,44%, determinato prevalentemente dall'aumento della aliquota del contributo soggettivo dal 10 all'11,5%;

4) la gestione finanziaria ha fatto registrare, nel 2011, un saldo negativo pari a 16,56 milioni di euro, determinato da svalutazioni (pari a -117,1 milioni di euro) in parte assorbito dalla ripresa di valore dei proventi finanziari e di quelli straordinari, con un rendimento contabile lordo pari a -0,22%;

5) nel corso del 2011, sono proseguiti gli investimenti del Fondo immobiliare Inarcassa RE, con l'acquisto di quattro immobili. Al 31 dicembre 2011 il patrimonio immobiliare del Fondo risulta pari a 150 milioni di euro per una superficie commerciale di oltre 53.000 mq;

6) la redditività del patrimonio mobiliare, dopo la forte diminuzione subita nel triennio 2006-2008 a causa della crisi dei mercati finanziari e dopo la sensibile ripresa nel 2009 (7,61%), torna a ridursi dal 2010 (3,05%). Nel 2011, si ritorna alla fase decrescente (-0,52%) causata soprattutto dall'effetto delle svalutazioni operate sui titoli, che hanno influenzato negativamente il rendimento contabile. Si dovrà, pertanto, proseguire l'attività di monitoraggio degli investimenti mobiliari, selezionando strumenti finanziari in grado di ridurre al massimo i rischi per il patrimonio della cassa, tenendo presente il fine di previdenza che sottende;

7) nel medio-lungo periodo il bilancio tecnico al 31 dicembre 2009 evidenzia una situazione di squilibrio secondo la quale si prevede che, a partire dall'anno 2035, l'aliquota di equilibrio previdenziale aumenti in maniera sostenuta fino a raggiungere nel 2059 un livello due volte superiore a quello dell'aliquota contributiva effettiva;

8) a seguito del Decreto «Salva Italia» (DL n. 201/2011, articolo 241 c. 24) l'Ente ha introdotto una Riforma strutturale del proprio sistema previdenziale, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati del 18-20 luglio 2012. Il nuovo Bilancio Tecnico 2011, inviato ai Ministeri Vigilanti il 13 settembre 2012, evidenzia una situazione di equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo di Inarcassa, conseguente all'adozione della Riforma contributiva; i risultati, di conseguenza, si differenziano in modo significativo da quelli del precedente Bilancio Tecnico 2009, in particolare con riferimento alla (minore) spesa per prestazioni. Va tuttavia evidenziata la problematica dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali nel lungo periodo;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredata dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2011 – corredata dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso, per il detto esercizio.

L'ESTENSORE
f.to Antonio Galeota

IL PRESIDENTE
f.to Ernesto Basile

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (INARCASSA) PER L'ESERCIZIO 2011

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Profili generali. - 1.1 La riforma Inarcassa 2012. – 2. Gli organi istituzionali. – 3. Il personale. - 3.1 La struttura amministrativa e la dinamica del costo del personale. - 3.2 Gli indicatori del costo del personale. – 4. La gestione previdenziale e assistenziale. - 4.1 Le iscrizioni alla Cassa e l'indice demografico. - 4.2 La contribuzione. - 4.2.1. *Le entrate contributive.* - 4.2.2. *La morosità contributiva.* - 4.3 Le prestazioni assistenziali. - 4.3.1. *Le prestazioni previdenziali.* - 4.3.2. *Le prestazioni assistenziali.* - 4.4 Gli indicatori di equilibrio finanziario. - 4.5 L'efficienza operativa e produttiva dell'ente. – 5. La gestione patrimoniale. - 5.1 Premessa. - 5.2 La gestione del patrimonio immobiliare. - 5.2.1. *Consistenza e struttura del patrimonio immobiliare.* - 5.2.2. *Investimenti, disinvestimenti e spese di manutenzione straordinaria.* - 5.2.3. *La situazione locativa e gli indicatori di redditività del patrimonio immobiliare.* - 5.2.4. *I crediti immobiliari.* - 5.3 La gestione del patrimonio mobiliare. - 5.3.1. *Consistenza e struttura del patrimonio immobiliare.* - 5.3.2. *Analisi dei titoli e delle partecipazioni immobilizzate.* - 5.3.3. *Analisi dei titoli del circolante.* - 5.3.4. *Gli indicatori di redditività del patrimonio mobiliare.* - 6. Il bilancio. - 6.1 Premessa. - 6.2 Lo stato patrimoniale. - 6.3 Il conto economico. - 6.4 Il bilancio tecnico e l'equilibrio di medio-lungo periodo. - 6.5 Il confronto tra il bilancio tecnico e il consuntivo 2011. - 6.6 La riforma contributiva Inarcassa del 2012 e i risultati del bilancio tecnico 2011. – 7. Considerazioni finali

PAGINA BIANCA

Elenco delle tabelle e dei grafici¹

TABELLA 1	Contribuzione obbligatoria: minimo, aliquota, tetti
TABELLA 2	Pensione di vecchiaia unificata – Requisiti di accesso al pensionamento –
TABELLA 3	Compensi ai titolari degli organi collegiali
TABELLA 4	Personale in servizio
TABELLA 5	Costo del personale
TABELLA 6	Indicatori dei costi del personale
TABELLA 7	Iscritti a Inarcassa
TABELLA 8	Iscritti a Inarcassa – distribuzione per sesso
TABELLA 9	Iscritti, pensionati e indice demografico
TABELLA 10	Entrate contributive
TABELLA 11	Crediti verso contribuenti
TABELLA 12	Tempo medio di incasso dei crediti verso i contribuenti
TABELLA 13	Numeri, tipologia e composizione percentuale delle pensioni erogate
TABELLA 14	Onere per pensioni – valori assoluti e percentuali
TABELLA 15	Onere medio per pensioni
TABELLA 16	Contributi, prestazioni e indice di copertura
TABELLA 17	Indennità di maternità
TABELLA 18	Prestazioni assistenziali
TABELLA 19	Base assicurativa
TABELLA 20	Indicatori di equilibrio finanziario a)
TABELLA 21	Indicatori di equilibrio finanziario b)
TABELLA 22	Spese di gestione e indici di costo amministrativo
TABELLA 23	Struttura del patrimonio di Inarcassa
TABELLA 24	Consistenza patrimonio immobiliare sul totale delle attività patrimoniali
GRAFICO 1	Le classi di investimento del patrimonio immobiliare (destinazione catastale)
TABELLA 25	Variazione complessiva delle proprietà immobiliari
TABELLA 26	Aree locate del patrimonio immobiliare di Inarcassa
Grafico n. 2	Percentuale di affittanza per destinazione d'uso
TABELLA 27	Redditività del patrimonio immobiliare
TABELLA 28	Situazione patrimoniale del Fondo INARCASSA RE
TABELLA 29	Immobili di proprietà Fondo INARCASSA RE
TABELLA 30	Sezione reddituale fondo INARCASSA RE
TABELLA 31	Fondi immobiliari Inarcassa 2011 - 2010
TABELLA 32	Crediti verso locatari
TABELLA 33	Crediti immobiliari per tipologia di locatario
TABELLA 34	Tempo medio di incasso dei crediti verso i locatari
TABELLA 35	Movimentazione del fondo svalutazione crediti verso locatari
TABELLA 36	Composizione del portafoglio mobiliare – valori contabili
TABELLA 37	Variazioni annue dei titoli immobilizzati – Dettaglio tabella n. 37
TABELLA 38	Partecipazioni in altre imprese
TABELLA 39	Variazioni annue dei titoli del circolante
TABELLA 40	Partecipazioni Campus biomedico s.p.a.
TABELLA 41	Redditività del patrimonio mobiliare
TABELLA 42	Stato patrimoniale - Attività
TABELLA 43	Stato patrimoniale - Passività
TABELLA 44	Rapporto tra pensioni in essere e patrimonio netto
GRAFICO 3	Avanzo dell'esercizio
TABELLA 45	Conto economico
GRAFICO 4	Bilanci tecnici a confronto
TABELLA 46	Bilancio tecnico al 31.12.2009 secondo i parametri specifici
TABELLA 47	Aliquota di equilibrio previdenziale ed effettiva
GRAFICO 5	Aliquota di equilibrio previdenziale ed effettiva
TABELLA 48	Tassi di crescita della spesa per pensioni e dei redditi professionali
GRAFICO 6	Tassi di crescita della spesa per pensioni e dei redditi professionali
TABELLA 49	Indicatori della dinamica demografica e indicatori di condizione economica
GRAFICO 7	Determinanti del rapporto spesa per pensioni/redditi professionali
TABELLA 50	Confronto consultivo 2009 – Bilancio tecnico
TABELLA 51	Bilancio tecnico 2011 con parametri specifici – Principali saldi –
GRAFICO 8	Saldo previdenziale e Saldo corrente (A)
GRAFICO 9	Saldo previdenziale e Saldo corrente (B)
TABELLA 52	Bilancio tecnico 2011 con parametri specifici – Aliquota di equilibrio previdenziale ed effettiva
GRAFICO 10	Bilancio tecnico 2011 con parametri specifici – Spesa per prestazioni ed Entrate contributive
GRAFICO 11	Bilancio tecnico 2011 con parametri specifici – Aliquota di equilibrio previdenziale ed effettiva
TABELLA 53	Bilancio tecnico 2011 con parametri specifici – Tasso di crescita della spesa per pensioni e Monte redditi professionali
GRAFICO 12	Tasso % di crescita della spesa per prestazioni e del monte reddituale
TABELLA 54	Bilancio tecnico 2011 con parametri specifici – Indicatori della dinamica demografica e indicatori di condizione economica
GRAFICO 13	Riferimento alla tabella n. 54 – Indicatori demografici ed economici

¹ Tutte le tabelle sono elaborate dalla Corte dei conti utilizzando la fonte della banca dati Inarcassa, ad eccezione delle tabelle relative alle elaborazioni del bilancio tecnico del 31/12/2011, redatte a cura dell'Ente.

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce – ai sensi degli artt. 7 della l. 21 marzo 1958, n.259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa) relativamente all'esercizio 2011 e sulle vicende di maggior rilievo intervenute sino alla data corrente.

La precedente relazione, riferita all'esercizio 2010, è stata deliberata da questa Sezione con determinazione 23 maggio 2012, n. 54².

² Cfr. Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 424.

1. Profili generali

L’Inarcassa, già ente pubblico istituito dalla l. 4 marzo 1958, n. 179, dal 1995 è divenuta associazione di diritto privato, in attuazione del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

L’appartenenza alla Cassa è obbligatoria per gli ingegneri e gli architetti – iscritti nei rispettivi albi – che esercitano esclusivamente la libera professione.

A norma dell’art. 3, comma 5, del citato d.lgs. n. 509/1994, la Cassa è assoggettata, relativamente alla gestione delle assicurazioni obbligatorie, al controllo della Corte.

Nell’esercizio finanziario 2011 (fino al 31 dicembre 2012 e prima della entrata in vigore della riforma strutturale del proprio sistema previdenziale del 19/11/2012, pubblicata nella G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012, su cui si forniranno brevi cenni più avanti), i trattamenti previdenziali sono consistiti, in base alla vigente normativa statutaria e regolamentare, nell’erogazione delle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia; pensione di anzianità; pensione di inabilità; pensione di invalidità; pensioni di reversibilità e indirette.

Alle prestazioni previdenziali si sono affiancate, oltre all’indennità di maternità, quelle assistenziali, che hanno ad oggetto: contributi per l’impianto degli studi professionali; assegni di studio a favore dei figli degli iscritti; sussidi a favore dell’iscritto o dei suoi familiari qualora versino in condizioni di disagio economico; polizza sanitaria; polizza assicurativa contro la responsabilità civile; mutui.

La Cassa, inoltre, ha promosso e gestito attività integrative, utilizzando fondi speciali costituiti da apposite contribuzioni, obbligatorie solo per gli aderenti a tali attività.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l’erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione derivano da contributi obbligatori a carico degli iscritti e da proventi della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, con esclusione – ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 – di ogni tipo di finanziamento o ausilio finanziario pubblico.

La contribuzione è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti.

Lo statuto vigente nel 2011 prevedeva, in particolare, due tipi di contribuzione: quella di tipo *soggettivo*, relativa ai soli iscritti ad Inarcassa e valida ai fini pensionistici, pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell’anno dal professionista; e quella di tipo *integrativo*, relativa a tutti i soggetti –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comprese le associazioni e le società di professionisti – iscritti negli albi professionali ma non ad Inarcassa.

Il sistema tecnico-finanziario della Cassa si è basato sul finanziamento a ripartizione, con metodo di calcolo di tipo reddituale (talché l'entità delle pensioni è stata commisurata, da un lato, all'anzianità posseduta dall'iscritto al momento della cessazione; dall'altro, ai redditi professionali percepiti negli ultimi 20 anni).

Nel 2008 è stata deliberata una riforma previdenziale (approvata dai Ministeri Vigilanti a marzo 2010), per garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale della Cassa in base ai parametri del Decreto Interministeriale del 29/11/2007 (equilibrio del "saldo totale" su un periodo di 30 anni). La Riforma del 2008 ha introdotto modifiche soprattutto dal lato delle entrate contributive, prevedendo: 1) un aumento graduale dell'aliquota del contributo soggettivo dal 10% al 14,5% a regime nel 2013; 2) un aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% nel 2011. Dal lato delle uscite previdenziali, le modifiche hanno riguardato:

- 1) l'introduzione di una quota di pensione calcolata con il metodo contributivo per le annualità con redditi e volume d'affari Iva inferiori a soglie limite;
- 2) l'aumento del periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile;
- 3) l'introduzione di riduzioni di importo per le pensioni di anzianità in funzione dell'età di pensionamento.

A decorrere dal 2013, è entrata in vigore una nuova disciplina previdenziale per i professionisti aderenti ad INARCASSA, i cui punti qualificanti sono riportati al paragrafo 1.1 della presente relazione.³

Con la legge finanziaria sono stati definiti margini più ristretti e controlli sulla stabilità delle gestioni previdenziali, e il successivo decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 29 novembre 2007, ha richiesto le previsioni dei bilanci tecnici su di un orizzonte temporale di 50 anni (ora previsto normativamente dall'art. 24, comma 24 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011)⁴.

Riguardo la gestione del patrimonio, a norma dell'art. 8, comma 15, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010), recante "Misure urgenti in

³ Vedi anche paragrafo 6.6 della presente relazione "La riforma contributiva Inarcassa del 2012 e i risultati del bilancio tecnico 2011".

⁴ Il bilancio deve inoltre verificare l'adeguatezza delle prestazioni e la congruità dell'aliquota contributiva vigente. Gli enti sono tenuti, altresì, a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie e sono obbligati a redigere il bilancio tecnico anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'ente.

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti (non solo pubblici, ma anche privati) che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, “sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica”, secondo un piano triennale sulla gestione del patrimonio immobiliare che gli enti di previdenza dovranno presentare ai ministeri vigilanti, da aggiornare di anno in anno e da sottoporre ad autorizzazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro.

Il decreto interministeriale del 10 novembre 2010 ha stabilito che la presentazione del piano triennale debba avvenire entro il 30 novembre di ogni anno, aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e approvato entro 30 giorni dalla presentazione, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, salvo per le operazioni che non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica⁵, che potranno essere poste in essere dopo 30 giorni dalla comunicazione (in base ad un meccanismo di silenzio-assenso). Inarcassa, in ottemperanza al decreto di cui sopra, ha provveduto a trasmettere ai ministeri vigilanti il piano triennale degli investimenti immobiliari 2011-2015.

Il medesimo art. 8 del citato d.l. n. 78/2010, è stato anche oggetto della direttiva del Ministero del lavoro del 10 febbraio 2011, contenente una serie di indicazioni riguardanti il monitoraggio della gestione del patrimonio, sia attraverso l’utilizzo di appositi indicatori, sia attraverso la comparazione dei rendimenti patrimoniali con quelli ottenibili da titoli di Stato, al fine di valutare l’efficacia della gestione.

La legge 15 luglio 2011, n. 122, in materia di controllo degli investimenti, ha stabilito che, dal 2011, alla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sulla composizione del patrimonio e sulle immobilizzazioni finanziarie.

Da ultimo, si ricorda che al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi da parte di enti ed organismi pubblici, l’art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ha previsto che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste da precedenti disposizioni, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi

⁵ Le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, secondo l’allegato A del citato decreto, sono le seguenti: 1) sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili; 2) sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o dalle quote di fondi immobiliari costituiti anche mediante apporto di immobili, in quanto trattasi di vendite immobiliari indirette; 3) vendita diretta di immobili a privati; 4) vendita diretta di immobili da ente o cassa previdenziale ad ente o cassa previdenziale o ente della pubblica amministrazione.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196⁶, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 ed al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate a annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre.

Il medesimo provvedimento legislativo è applicabile alla Cassa in questione anche con riferimento agli articoli 1, comma 7 (*"Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi"*), 3, commi 1 e 10 (*"Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive"*) e 5 (*"Riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni"*).

Giova altresì segnalare che, in ordine alla esatta definizione di "amministrazioni pubbliche" (da tempo contestata dalle casse di previdenza soprattutto in ordine alla inclusione delle stesse nella citata categoria ed alla conseguente loro sottoposizione alle misure di contenimento della spesa già menzionate) era già intervenuto il Legislatore con il comma 7 dell'articolo 5 del d.l. 16/2012, convertito nella legge 44/2012 con il quale si è statuito che "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari

⁶ Il TAR Lazio, Sez. III Quater, con la sentenza n. 224 dell'11.1.2012, ha affermato il principio che le casse di previdenza dei professionisti non debbono essere incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'Istat contenente le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato, con conseguenze di rilevante entità in quanto l'inclusione in detto elenco, come è noto, determina (oppure no) per gli enti ivi individuati l'assoggettamento alle norme per il controllo della spesa pubblica e quindi una limitazione della loro autonomia gestionale e finanziaria, condizionandone necessariamente l'operatività amministrativa. Successivamente, però, il Consiglio di Stato, con la sentenza 6014/2012 del 28 novembre 2012 ha accolto l'appello dell'ISTAT avverso la sentenza del TAR sopra menzionata, affermando tra l'altro che *"l'attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da essi svolte (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3). Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall'art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distinte dal cumulo di quelle destinate a fini generali"*.